

FINALITA'

La **legge di Bilancio 2021**, nel modificare la norma istitutiva dell'agevolazione (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il **credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.**

Per quanto riguarda, invece, **gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la disciplina "ordinaria" di cui al comma 1-bis dell'articolo 57-bis del D.L. 50/2017:** il bonus spetta nella misura del **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.**

A precisare le regole, alla luce della legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della legge n. 178/2020), è il modello di istruzioni per la presentazione della domanda, aggiornato al 24 febbraio 2021, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

BENEFICIARI

I beneficiari sono:

- Imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato;
- Lavoratori autonomi, incluse le professioni regolamentate;
- Enti non commerciali

INVESTIMENTI E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Per il **2021 e 2022**, quindi, **coesistono due regimi:**

- per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (stampa): il **regime straordinario** dettato dalla legge di Bilancio 2021, **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni;
- per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: la **disciplina ordinaria** prevista dall'art. 57-bis del D.L. 50/2017, **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Ne consegue che ciascuna tipologia di investimenti ha requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo differenti.

L'intreccio tra diverse regole determina che nel biennio 2021 e 2022 il medesimo soggetto (impresa/lavoratore autonomo/ente non commerciale) potrebbe avere diritto al bonus per una categoria di investimenti ma non per l'altra. È il caso ad esempio di un soggetto che si costituisce nel 2021: nell'anno in corso, ha diritto al bonus per le campagne pubblicitarie sulla stampa ma non per quelle su tv/radio locali.

Il credito spetta nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis". Inoltre, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

MODALITÀ DI FRUIZIONE E TEMPISTICHE

Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare:

- dal **1° al 31 marzo di ciascun anno**, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal **1° al 31 gennaio dell'anno successivo**, la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", resa per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e potranno essere presentate direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo 6900, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che comunica l'ammontare spettante. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.